

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017  
198/2017/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E  
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 marzo 2017

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio

- (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
  - la deliberazione dell’Autorità del 7 novembre 2013, 504/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 504/2013/R/idr);
  - la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/idr (di seguito: deliberazione 577/2014/R/idr);
  - la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
  - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: 658/2016/A);
  - deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC), applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati, nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- in particolare, all’art. 4, comma 6, della medesima deliberazione, ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del Servizio idrico integrato (di seguito: SII) sono tenuti, fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell’anno 2012 senza variazioni (lett. a); a seguito della determinazione tariffaria secondo il metodo prescritto da parte dei

soggetti competenti e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, moltiplicate per il fattore teta ( $\vartheta$ ) 2013, come determinato dal soggetto competente (lett. b); infine, a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell'anno 2012 moltiplicate per il fattore  $\vartheta$  2013, approvato dall'Autorità medesima (lett. c);

- l'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, indica la tariffa che il gestore è tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte del soggetto competente e di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità; in particolare la norma prescrive l'applicazione "fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti" de "le tariffe approvate nel 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni; a seguito, poi, dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe da applicare devono essere quelle dell'anno 2012 comunicate all'Autorità e moltiplicate per il  $\vartheta$  2014 approvato dalla medesima Autorità;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, del MTI, l'Autorità ha prescritto un limite di incremento del moltiplicatore tariffario individuato per il 2014, definendolo in funzione del quadrante di riferimento dei possibili schemi regolatori e fatta salva una specifica istruttoria da parte dell'Autorità;
- ai sensi degli articoli 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr e 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità determina d'ufficio la tariffa, ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9, per i gestori del SII che non abbiano inviato i dati di cui alla deliberazione 347/2012/R/idr; con le deliberazioni 504/2013/R/idr e 577/2014/R/idr, l'Autorità ha determinato d'ufficio la tariffa per il primo periodo regolatorio (anni 2012-2015), ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore  $\vartheta$  pari a 0.9, per alcune gestioni, tra cui il Comune di Rofrano (SA), in ragione della protratta inosservanza degli obblighi di trasmissione dei dati nelle modalità e nei termini previsti dalla deliberazione 347/2012/R/idr, anche a seguito di apposita diffida.

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con deliberazione 328/2016/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, enti di governo d'ambito e altri soggetti competenti destinatari di provvedimenti di esclusione dall'aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d'ufficio, per accertare l'applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all'utenza dal 1 gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 11 e 12 ottobre 2016, una verifica ispettiva presso il Comune di Rofrano (SA), gestore del SII entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel

territorio dell'Ato 4 Sele (ora ricompreso nell'ATO unico regionale), in esito alla quale è emerso che:

- in violazione della deliberazione 504/2013/R/idr, il Comune avrebbe incrementato (con delibera 28 novembre 2013, n. 134) la tariffa dell'anno 2013 rispetto alla tariffa dell'anno 2012, nonostante avesse l'obbligo di applicare la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la medesima deliberazione (che poneva il fattore  $\vartheta$  pari a 0,9); in sede di verifica ispettiva, infatti, il Comune, *“in merito al rispetto delle deliberazioni con cui l'Autorità ha approvato la tariffa d'ufficio per il Comune, nella misura derivante dall'applicazione del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9 sia per gli anni 2012 – 2013 (deliberazione 504/2013/R/idr) sia per gli anni 2014 – 2015 (deliberazione 577/2014/R/idr)”*, ha dichiarato, e se ne ha conferma dalla documentazione ivi prodotta, *“di non avere provveduto a ridurre la tariffa vigente nel 2012 di una quota pari al 10% della stessa né all'effettuazione dei relativi conguagli per le tariffe già applicate”*; (punto 2.2 e doc. 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d e 2.2.e allegati alla *check list*);
- in violazione dell'art. 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, il Comune avrebbe incrementato la tariffa dell'anno 2013 rispetto alla tariffa dell'anno 2012, senza impiegare il metodo tariffario prescritto dalla regolazione (MTT/MTC) e prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità (punto 2.2 e doc. 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d e 2.2.e allegati alla *check list*);
- in violazione dell'art. 6, comma 1 della deliberazione 643/2013/R/idr, il Comune avrebbe approvato (con delibera 30 giugno 2014 n. 82) la tariffa 2014, ad incremento della la tariffa 2012, senza impiegare il metodo tariffario prescritto dalla regolazione (MTI) e prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità; inoltre, in violazione dell'art. 9, comma 3 del MTI, applicando agli utenti finali il predetto incremento tariffario per il 2014, ha, altresì, superato il limite massimo previsto dalla regolazione, nelle more dell'approvazione della tariffa da parte dell'Autorità, e pari al più al 23,6% (doc. 2.2.a, 2.2.c e 2.2.f allegati alla *check list*);
- in violazione della deliberazione 577/2014/R/idr, il Comune, come ammesso in sede di verifica ispettiva, nel corso del 2015 e del 2016 ha emesso le fatture relative rispettivamente al saldo dei consumi 2014 e ai consumi 2015, senza operare la riduzione tariffaria prescritta dalla medesima deliberazione (che poneva il fattore  $\vartheta$  pari a 0,9) (punto 2.2 e doc. 2.2.b, 2.2.c, 2.2.f e 2.2.g allegati alla *check list*).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei

relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (art. 24, comma 1);

- l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;
- dalle dichiarazioni rese dal Comune di Rofrano nella citata verifica ispettiva è emerso che, in violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, il medesimo non ha mai applicato la componente UI1 nelle fatture emesse ai clienti finali (punto 3.1 della *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni in merito alla prescritta applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità per gli anni 2012-2015 e alla fatturazione della componente tariffaria UI1 siano cessate, con perdurante lesione dei diritti degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti per l'erogazione del SII.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti del Comune di Rofrano di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Rofrano per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 120 (duecentosettanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica

- certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
7. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Rofrano (SA) (c.f. 00534600655) mediante PEC agli indirizzi [protocollo.rofrano@asmepec.it](mailto:protocollo.rofrano@asmepec.it) e [sindaco.rofrano@asmepec.it](mailto:sindaco.rofrano@asmepec.it), e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 marzo 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*